

Assicurazione contro i costi d'intervento dei pompieri dei comuni grigioni presso l'Assicurazione fabbricati dei Grigioni

Disposizioni generali

1. In generale

1.1 Chi sono i partner?

L'Assicurazione fabbricati assicura i costi d'intervento a carico dei comuni politici nel Cantone dei Grigioni (art. 37 legge sulla protezione antincendio).

1.2 Dove e quando vale l'assicurazione?

L'assicurazione vale per i costi d'intervento dei pompieri che sono coperti e si verificano sul territorio del comune assicurato durante la durata contrattuale. Il contratto è in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre e si rinnova tacitamente di un anno se non viene disdetto per iscritto da una delle parti contraenti tre mesi prima della scadenza.

2. Quali rischi e danni sono assicurati?

2.1 Quali sono le premesse?

La premessa per le prestazioni da parte dell'assicurazione sono un contratto assicurativo valido nonché un intervento dei pompieri, secondo l'art. 23 della legge sulla protezione antincendio,

- per la lotta contro gli incendi e gli eventi naturali
- per la lotta contro gli eventi elementari
- per la ricerca e il salvataggio di persone e animali
- in caso di eventi che danneggiano o mettono in pericolo l'ambiente
- in caso di interventi ai sensi della protezione della popolazione.

2.2 Che cosa è assicurato?

Come *assicurazione dei costi residui*, l'assicurazione contro i costi d'intervento del corpo pompieri copre le spese che non vengono assunte da altre parti (per es. dal responsabile dell'evento, dall'assicurazione responsabilità civile del responsabile, dall'Ufficio per la natura e l'ambiente GR, dall'Ufficio foreste e pericoli naturali GR, dal Fondo di emergenza della Cassa per i danni di natura, dai donatori). L'Assicurazione fabbricati può esigere dall'assicurato la cessione di eventuali diritti nei confronti di presumibili altre parti tenute a sostenere i costi (per es. gli autori del danno).

La *somma massima di copertura* dell'assicurazione contro i costi d'intervento dei pompieri ammonta a 500'000.00 CHF per ogni evento assicurato.

I danni elementari separati temporalmente e territorialmente costituiscono *un* unico evento, se essi sono dovuti alla stessa causa atmosferica o tettonica. L'incendio di diversi fabbricati vale come *un* unico evento, se esso è riconducibile territorialmente e temporalmente alla stessa causa di innesco.

L'assicurato si assume una *franchigia* del 10 % della somma coperta, dopo deduzione delle prestazioni di altre parti contribuenti alle spese, tuttavia almeno 15'000.00 CHF per ogni evento.

Sono assicurati i costi d'intervento dei pompieri nell'ambito delle prestazioni assicurate, vale a dire

- il soldo dei pompieri intervenuti, secondo il regolamento comunale sul risarcimento e i giustificativi di versamento fino a una tariffa oraria massima
- i costi dell'aiuto intercomunale prestato dai corpi pompieri
- i costi degli interventi con l'elicottero autorizzati dall'ispettore pompieri cantonale o dall'ispettore distrettuale
- i costi per le prestazioni di terzi come l'impiego di macchine edili e automezzi, se questi stanno direttamente in relazione con la lotta all'evento. I costi dei lavori di sgombero susseguenti non vengono risarciti, anche se questi sono eseguiti dal corpo pompieri. L'ispettore pompieri cantonale decide, dopo la consultazione con il capo intervento ed eventualmente con l'ispettore distrettuale, sulla delimitazione tra i costi d'intervento e i costi di sgombero.
- le tariffe di fatturazione per le prestazioni in proprio e per l'aiuto intercomunale dei corpi pompieri vengono stabilite dall'ispettorato pompieri nelle direttive.

2.3 Quali costi non sono coperti?

Tutti i costi non esplicitamente citati alla cifra 2.2 non vengono coperti. Questi sono in particolare i costi dovuti alla perdita di materiali, a riparazioni, pretese inerenti alla responsabilità civile, carburante, tasse di smaltimento, costi di pulizia, danni alle persone, costi di sgombero, interventi non autorizzati dell'elicottero, interventi relativi alle esercitazioni e al servizio dell'ordine, rimborsi per le perdite di guadagno, costi per l'intervento di impiegati e funzionari comunali, impiegati cantonali nonché organi forestali.

Non vengono risarciti i costi d'intervento dei pompieri dovuti indirettamente o direttamente a cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo, terremoti, meteore, acque di bacini artificiali, provvedimenti o esercitazioni militari o di organizzazioni della protezione civile, disordini interni o eventi bellici.

3. Procedura in caso di sinistro

3.1 Notifica dell'evento

La notifica deve avvenire al più tardi entro 10 giorni unitamente al rapporto sull'intervento dei pompieri.

3.2 Conteggio del danno

Se i costi d'intervento assicurati superano la franchigia (2.2), il comune sottopone all'Assicurazione fabbricati, entro 60 giorni, il conteggio dettagliato e completo dei costi dell'intervento, comprovato in tutte le componenti. Al conteggio va allegata una cedola di versamento o le informazioni sulla modalità di pagamento.

L'ispettore pompieri esamina i documenti inoltrati e redige un dettagliato protocollo del danno e del versamento. Contro la determinazione del risarcimento possono essere interposti i rimedi legali secondo la cifra 7.

4. Premi

4.1 Principio

L'Assicurazione fabbricati non persegue fini di lucro con l'assicurazione contro i costi d'intervento dei pompieri. Il premio si conforma alla media dei costi decennali dell'assicurazione.

4.2 Calcolo del premio

Il premio viene calcolato in base al valore dei fabbricati nel comune assicurato e alla superficie di quest'ultimo. Il calcolo dei premi è disponibile per tutti i comuni (foglio informativo). Il premio è soggetto alla tassa federale di bollo.

4.3 Modifica del premio

L'Assicurazione fabbricati può annunciare un adeguamento del premio entro il 31 agosto. Se l'assicurato non è d'accordo con la nuova regolamentazione del premio, può disdire il contratto entro la fine di settembre. In mancanza della disdetta, si ritiene la modifica del premio come accettata.

4.4 Scadenza, mora

Il conto premi viene emesso il 1° febbraio con scadenza di pagamento alla fine di febbraio. In caso di mora la copertura assicurativa si estingue 30 giorni dopo il sollecito da parte dell'Assicurazione fabbricati mediante lettera raccomandata.

5. Rescissione del contratto

5.1 Rescissione del contratto dopo un evento

Dopo ogni evento, per il quale l'Assicurazione fabbricati presta un risarcimento, l'assicurato o l'Assicurazione fabbricati possono disdire il contratto, segnatamente

- l'assicurato al più tardi 14 giorni dopo il versamento del risarcimento
- l'Assicurazione fabbricati al più tardi quando viene versato il risarcimento.

Se la disdetta viene data dall'assicurato, il contratto si estingue con il recapito della comunicazione presso l'Assicurazione fabbricati.

Se la disdetta viene data dall'Assicurazione fabbricati, il contratto si estingue l'ultimo giorno del mese dopo il recapito della disdetta all'assicurato.

5.2 Disdetta ordinaria

L'assicurazione può essere disdetta da ambo le parti il 31 dicembre con un termine di disdetta di tre mesi.

6. Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto assicurativo cadono in prescrizione dopo due anni dall'avvenimento del fatto che costituisce un obbligo di prestazione dell'Assicurazione fabbricati nei confronti dell'assicurato.

7. Amministrazione della giustizia

7.1 Opposizione

Contro i protocolli del danno e del versamento può essere interposta opposizione scritta presso la Direzione dell'Assicurazione fabbricati entro 30 giorni.

7.2 Ricorso

Le decisioni su opposizione dell'Assicurazione fabbricati possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo entro 30 giorni dalla comunicazione.

8. Amministrazione

Il contratto di diritto pubblico tra l'Assicurazione fabbricati e i comuni si basa sulle vigenti disposizioni generali e sulla polizza d'assicurazione. Le disposizioni generali vengono consegnate per la prima volta all'assicurato insieme alla proposta di assicurazione, nonché in caso di modifiche entro il 31 agosto. La polizza viene consegnata in seguito all'accettazione della proposta di assicurazione.

L'organo amministrativo presso l'Assicurazione fabbricati è l'*ispettorato dei pompieri*. L'*ispettore pompieri registra i danni e prende i necessari accertamenti*.

Non vengono calcolate spese amministrative.

Tutta la corrispondenza deve essere indirizzata alla **Direzione dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni, Ottostrasse 22, 7001 Coira**.

L'organo di contatto dell'assicurato è la cancelleria comunale.

Per informazioni rivolgersi a

Amministrazione/contabilità:

Tel. 081 258 90 94 (amministrazione)

Posta elettronica: nico.muzzarelli@gvg.gr.ch

Svolgimento della pratica:

Tel. 081 258 90 91 (Ispettorato cantonale pompieri)

Posta elettronica: feuerwehr@gvg.gr.ch

Questioni di principio:

Tel. 081 258 90 01 (Direzione Assicurazione fabbricati)

Posta elettronica: info@gvg.gr.ch

www.gvg.gr.ch